

CONTRATTO D'APPALTO per il servizio di assistenza infermieristica, psicologica, assistenza socio-sanitaria (OSS), attività di riabilitazione socio-sanitaria, attività di espressività e manipolazione creativa, attività motoria presso le strutture semiresidenziali per la salute mentale (SSRP) dell'A.S.T. di Ascoli Piceno

In esecuzione della determina n. ____/ in data ____/____/202__, esecutiva, tra l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, con sede legale in Via degli Iris – 63100 Ascoli Piceno, codice fiscale e partita IVA 02500670449, rappresentata dal dott. _____, nato a _____ il ____/____/____, in qualità di _____, che agisce nell'esercizio della delega conferita dal _____ con determina n. ____/ in data ____/____/202__ (di seguito denominata «A.S.T.»)

e

l'operatore economico _____, con sede a _____ - via _____ n. _____, codice fiscale _____ partita IVA _____, rappresentato da _____, nato/a _____ il ____/____/____, in qualità di _____, (se del caso) mandatario di raggruppamento temporaneo con _____ (di seguito denominato «Fornitore»)

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO:

Sommario

ART. 1.	OGGETTO DELL'APPALTO.....	1
ART. 2.	DEFINIZIONI.....	1
ART. 3.	PAGAMENTI FATTURAZIONE E INTERESSI MORATORI	1
ART. 4.	REVISIONE PREZZI.....	2
ART. 5.	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	3
ART. 6.	CESSIONE DEL CONTRATTO – VARIAZIONE DELL'ASSETTO SOCIETARIO.....	4
ART. 7.	INADEMPIENZE E PENALI	4
ART. 8.	DIRETTORE ESECUZIONE	4
ART. 9.	MODIFICA CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA - VARIANTI.....	4
ART. 10.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 11.	RECESSO DAL CONTRATTO.....	6
ART. 12.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	6
ART. 13.	GARANZIA DEFINITIVA.....	6
ART. 14.	VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.....	6
ART. 15.	SUBAPPALTO.....	7
ART. 16.	FORO COMPETENTE	7
ART. 17.	SPESE PER IL CONTRATTO	7
ART. 18.	NORMA DI RINVIO	7
ART. 19.	DOMICILIO DELLE PARTI.....	7

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente contratto ha per oggetto l'effettuazione del servizio di assistenza infermieristica, psicologica, assistenza socio-sanitaria (OSS), attività di riabilitazione socio-sanitaria, attività di espressività e manipolazione creativa, attività motoria presso le strutture semiresidenziali per la salute mentale (SSRP) dell'A.S.T. di Ascoli Piceno.

2. Per quanto concerne l'oggetto dell'appalto e le condizioni di esecuzione, quanto espressamente stabilito nel presente contratto si intende integrato da tutto quanto previsto negli atti costituenti la documentazione di gara del presente appalto, di cui il Fornitore dichiara di avere piena conoscenza, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentata in data ____/____/202__ per il presente appalto, a tutti gli effetti impegnativa per lo stesso Operatore Economico, secondo quanto ivi riportato.

ART. 2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, s'intende:

per «A.S.T.»: l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, con sede legale in Via degli Iris – 63100 Ascoli Piceno, titolare dei rapporti giuridici;

per «Appaltatore»: l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto;

per «Codice»: il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

ART. 3. PAGAMENTI FATTURAZIONE E INTERESSI MORATORI

Quale corrispettivo delle prestazioni erogate, l'Appaltatore addebiterà all'A.S.T. con cadenza mensile una quota d'importo corrispondente ad 1/60 del prezzo di aggiudicazione.

Sono compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione del contratto, (ivi comprese le attività connesse di reportistica e monitoraggio), dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate dalle competenti autorità.

Le fatture saranno emesse con cadenza mensile e corredate di prospetti analitici descrittivi delle prestazioni fornite, resi sia in forma cartacea che in forma di flusso informatizzato, nei formati e modi "standard de facto" che saranno richiesti dall'A.S.T... Tutte le fatture emesse dovranno contenere il riferimento all'ordinativo di fornitura cui si riferisce (e, eventualmente, ai suoi atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi), nonché all'attività prestata. Sono fatte salve eventuali variazioni della suddetta quota in aumento ovvero in diminuzione in conseguenza dei limitati maggiori ovvero minori impegni di attività espletati dall'Appaltatore in forza di quanto stabilito nel presente capitolato speciale d'appalto.

In materia di trasmissione degli ordinativi per l'acquisto di beni o servizi e la loro esecuzione trova applicazione il D. M. 7/ 12/2018 in base al quale a partire dal 01.02.2020 gli ordinativi saranno obbligatoriamente emessi tramite il sistema denominato NSO istituito presso il MEF. L'ordine, processato tramite NSO andrà necessariamente riportato dall'appaltatore/concessionario nella fattura elettronica, pena l'impossibilità per la stazione appaltante di liquidare e pagare le fatture, ai sensi dell'art. 3 c.4 del D.M. richiamato

Al fine di poter ricevere gli ordini elettronici tutti i fornitori degli Enti de SSN devo dotarsi di un indirizzo elettronico per NSO e comunicare ai rispettivi clienti e soggetti che operano per loro conto.

Alla cadenza contrattuale stabilita previo accertamento della regolare esecuzione del servizio a cura del Direttore di esecuzione e della regolarità contributiva mediante DURC secondo la vigente normativa, si provvederà ad autorizzare la liquidazione delle competenze a favore dell'aggiudicatario.

La fatturazione dovrà essere intestata all'A.S.T. di Ascoli Piceno – Via degli Iris 63100 Ascoli Piceno in base all'emissione del buono d'ordine.

Con riferimento al presente contratto, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n.55, contenente i seguenti elementi, *pena il rifiuto del documento contabile ad opera del sistema*

- Numero d'ordine
- data ordine
- codice univoco W0U20W
- CIG:
- codice commessa #DSH4AE#

I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di Tesoreria, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture ed in assenza di formali contestazioni, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento. Qualora l'impresa appaltatrice non dovesse risultare in regola con gli obblighi di cui al comma precedente la A.S.T. procederà alla sospensione del pagamento delle fatture assegnando un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo fax. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell'avvenuta risoluzione delle cause di sospensione.

Ove l'A.S.T. determini di accogliere, eccezionalmente ed in deroga all'attuale modus operandi che prevede la non accettazione della cessazione del credito, la richiesta di cessione del credito formulata dall'appaltatore questi è obbligato a specificare, di volta in volta, le fatture/i titoli di credito oggetto della cessione. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato.

All'uopo l'appaltatore deve rendere noti: gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i "dedicato/i" alla presente commessa pubblica, i soggetti delegati ad operare su tali conti con le loro generalità ed il codice fiscale, entro n.7 (sette) giorni dalla loro accensione.

L'aggiudicatario deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria determina la risoluzione del rapporto contrattuale, e la conseguente informativa alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente

ART. 4. REVISIONE PREZZI

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, cui all'art. 9 del Codice, sono previste la revisione dei prezzi per la componente delle tariffe contrattualmente determinate diversa dal costo della manodopera e l'indicizzazione dei prezzi per la componente relativa al costo della manodopera, a seguito dell'adozione di nuove Delibere della Regione Marche (DGRM) in materia di tariffe applicabili ai servizi identici o analoghi al presente e, in subordine, del rinnovo del C.C.N.L. applicato ai dipendenti impiegati nel servizio.

Revisione prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) ai sensi dell'art. 60 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e, nello specifico quello relativo ai prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e delle retribuzioni contrattuali orarie.

La maturazione della revisione dei prezzi non opererà, in ogni caso, prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha mai efficacia retroattiva rispetto alla data di presentazione della richiesta e viene stabilita tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata a seguito di adeguata istruttoria nella misura - per le componenti diverse dal costo del personale impiegato, a cui si applicano le dinamiche di "Indicizzazione prezzi" descritte nei punti successivi - non superiore in nessun caso e per nessun motivo all'indice ISTAT - FOI senza tabacchi.

La misura dell'incremento in argomento sarà determinata sulla base dell'aumento registrato nel periodo che va dal mese dell'anno successivo alla decorrenza del contratto allo stesso mese dell'annualità successiva (ad es. se il contratto di affidamento del servizio avrà decorrenza dal primo dicembre 2024, ai fini degli incrementi che possono essere richiesti entro il 30 novembre 2026 e che spettano dal 1 dicembre 2026, si prenderà a riferimento l'incremento registrato nel periodo 1 dicembre 2025 - 30 novembre 2026).

Il successivo incremento potrà essere richiesto entro il 30 novembre 2027, spetterà dal 1 dicembre 2027, e avrà a riferimento l'incremento registrato nel periodo 1 dicembre 2026 - 30 novembre 2027).

La revisione è subordinata alla prova, la cui produzione è a carico dell'appaltatore richiedente, dell'effettivo aumento dei costi riferiti all'esecuzione del servizio e la domanda verrà accolta solo a seguito dell'esito positivo dell'apposita verifica istruttoria di cui sopra.

Quanto testé rappresentato vale indistintamente, ad eccezione dei costi relativi alla componente manodopera, per tutte le voci di costo di cui al presente appalto, tra cui anche i costi dei carburanti e di gestione degli automezzi, le cui tariffe sono comprese nel paniere ISTAT di riferimento e pertanto eventuali incrementi, anche straordinari, dei prezzi non potranno costituire presupposto di incrementi superiori a quelli determinabili come sopra indicato.

Indicizzazione dei prezzi Su richiesta dell'Appaltatore e qualora ne ricorrano le condizioni, la Stazione Appaltante disporrà l'indicizzazione dei prezzi contrattuali in esito ad apposita istruttoria basata sulle eventuali nuove Delibere della Regione Marche (DGRM) in materia di tariffe applicabili ai servizi identici o analoghi al presente e, in subordine, sulla sottoscrizione dei nuovi CC.CC.NN.LL. applicabili ai costi di manodopera del servizio per come dichiarato dall'aggiudicatario.

In assenza di DGRM che rideterminino le tariffe applicabili ai servizi identici o analoghi al presente, si procederà all'indicizzazione prezzi in vigore, in relazione agli incrementi retributivi di cui ai nuovi CC.CC.NN.LL. applicabili ai costi di manodopera del servizio per come dichiarato dall'aggiudicatario.

Ad istanza dell'Appaltatore, la sola quota di corrispettivo di appalto riconducibile al costo del personale impiegato, trattandosi di appalto ad alta, ma non esclusiva, componente di manodopera, sarà rivista ed adeguata in ragione degli aumenti derivanti dall'applicazione dei nuovi CC.CC.NN.LL.

L'indicizzazione di cui ai punti precedenti saranno effettuate fermo restando il ribasso percentuale sulle tariffe offerto in sede di gara dall'appaltatore.

ART. 5. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti relativi al presente contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il conto corrente dedicato indicato all'articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.

2. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, l'Appaltatore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

4. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il seguente codice identificativo di gara (CIG): _____.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si dà atto che il presente contratto, identificato dal CIG di cui al comma precedente, fa riferimento ai seguenti lotti di gara:

<i>Lotto n.</i>	<i>Descrizione lotto</i>	<i>CIG</i>
	Servizio di assistenza infermieristica, psicologica, assistenza socio-sanitaria (OSS), attività di riabilitazione socio-sanitaria, attività di	

Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno		(Ragione sociale Fornitore)
---	--	-----------------------------

<i>Lotto n.</i>	<i>Descrizione lotto</i>	<i>CIG</i>
	espressività e manipolazione creativa, attività motoria presso le strutture semiresidenziali per la salute mentale (SSRP) dell'A.S.T. di Ascoli Piceno	

6. L' Appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione all'A.S.T. c/o il domicilio eletto nel presente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ascoli Piceno della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

ART. 6. CESSIONE DEL CONTRATTO – VARIAZIONE DELL'ASSETTO SOCIETARIO

E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere il contratto

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'appaltatore, l'A.S.T., a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuova ditta subentrata.

In caso di fallimento della ditta o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a far data dal giorno dell'avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto della S.A. di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni.

In caso di morte del titolare della Ditta appaltatrice, gli eredi saranno tenuti all'adempimento degli oneri contrattuali del *de cuius* in via fra loro solidale.

Eventuali cessioni del credito, procure a riscuotere e mandati all'incasso saranno accettate solo se espressamente approvate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, nel caso in cui l'aggiudicatario, in seguito alle trasformazioni e modificazioni suddette, non abbia più i requisiti richiesti per partecipare alla gara. La mancata comunicazione di quanto sopra previsto entro i termini previsti costituisce inadempimento dell'aggiudicatario ed attribuisce alla Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, oltre il risarcimento dei danni.

In caso di liquidazione o di scioglimento della ditta aggiudicataria o di cambiamento della ragione sociale, l'Amministrazione avrà diritto di pretendere la continuazione dell'esecuzione del contratto da parte della società in liquidazione, quanto pretendere la continuazione da parte della nuova ditta subentrante.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la mancata evasione degli ordinativi e delle obbligazioni contrattuali, ovvero per la risoluzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario.

ART. 7. INADEMPIENZE E PENALI

1. E' di competenza del Direttore dell'Esecuzione, la verifica della rispondenza del servizio fornito dalla ditta aggiudicataria a quanto previsto nel capitolato e della esecuzione delle prestazioni richieste "a regola d'arte". Nelle ipotesi di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e/o accertata violazione da parte dell'aggiudicatario o dei suoi dipendenti, degli obblighi previsti nel capitolato, l'Amministrazione provvederà all'applicazione nei confronti dell'aggiudicatario medesimo delle penali, variabili da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, recuperabili mediante apposita fatturazione o mediante trattenuta sul deposito cauzionale.

2. Le penali verranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza all'aggiudicatario con termine di giorni 10 dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte dell'aggiudicatario medesimo fermo restando in ogni caso la risarcibilità degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione.

3. Oltre la terza delle infrazioni sopra elencate si procederà alla risoluzione del contratto secondo quanto specificato nel successivo art. 11.

ART. 8. DIRETTORE ESECUZIONE

L'A.S.T. nomina _____ direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'A.S.T., di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel presente Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'A.S.T. che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'A.S.T. nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

L' Appaltatore deve indicare il nominativo del responsabile che interagirà con l'ASUR, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

ART. 9. ART. 13 RESPONSABILE TECNICO REFERENTE DELL'APPALTATORE

Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore ha nominato il seguente responsabile tecnico:

Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile tecnico dovrà darne comunicazione all'Amministrazione tempestivamente con un preavviso minimo di 7 giorni dalla data di prevista sostituzione.

ART. 10. MODIFICA CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA - VARIANTI

L'AS.T. ha la facoltà di introdurre variazioni al contratto, che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, nei casi previsti dall'art. 3.3 del disciplinare di gara cui si rinvia.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dal RUP.

L'AS.T., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto

ART. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La risoluzione unilaterale del contratto sarà pronunciata con provvedimento motivato dell'AS.T. previa contestazione scritta degli addebiti alla Ditta aggiudicataria notificata a mezzo pec con la quale si preannuncia la risoluzione stessa e con l'indicazione di un termine perentorio di n.5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali difese scritte ovvero deduzioni di discolpa da parte dell'aggiudicatario medesimo, e previo esame delle controdeduzioni se prodotte, in caso di inadempienze ed infrazioni di seguito indicate:

- a) in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione delle prestazioni, degli obblighi minimi e condizioni contrattuali tali da compromettere il servizio;
- b) nel caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- c) in qualsiasi momento successivo alla stipula del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del D.lgs. n. 159 del 06/09/2011;
- d) qualora la Ditta aggiudicataria venga a perdere i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e servizi pubblici e comunque quelli relativi alla procedura attraverso i quali è stata scelta la Ditta aggiudicataria medesima;
- e) in presenza di reati accertati nei confronti della Ditta aggiudicataria elencati ai sensi dell'art. 108 del D. lgs. 50/2016;
- f) in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo quanto previsto dall'art. 33 del D.L. n.83/2012 convertito in L.n.142/2012); cessione d'azienda, cessazione dell'attività o di qualsiasi altra situazione equivalente salvo quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto;
- g) nei casi di cessione di contratto e nei casi di ricorso al subappalto non conformemente a quanto previsto dall'art.119 del D.lgs. n. 36/2023;
- h) in caso di esito negativo del periodo di prova relativo espletamento del servizio secondo quanto previsto dal presente Capitolato.
- i) mancata reintegrazione della cauzione ridottasi a causa di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa nel termine di 15 giorni;
- j) mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza e del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ai favori dei lavoratori;
- k) mancato rispetto ed applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, ed in particolare alla normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e - più in generale - alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale, salute ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'erogazione delle prestazioni;
- l) mancato rispetto da parte della Ditta aggiudicataria dei termini previsti per l'avvio del servizio;
- m) mancata acquisizione delle autorizzazioni/nulla osta e licenze, etc. previste dalla legge eventualmente necessarie per lo svolgimento del servizio ovvero revoca delle stesse da parte delle competenti autorità in corso di esecuzione del contratto;
- n) in caso di reiterata (superiore a n.3 volte) applicazione di penalità
- o) interruzione ovvero sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- p) mancata stipula ovvero interruzione delle Coperture assicurative previste dal presente capitolato;
- q) mancato rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010.

2. In caso di risoluzione contrattuale sarà facoltà dell'AS.T. provvedere ad affidare ad altra Ditta il servizio, utilizzando, se possibile la graduatoria derivante dalla procedura di gara espletata o altrimenti, in caso di indisponibilità di tutte le imprese interpellate, ad esperire nuova gara, ferma restando l'esclusione della Ditta aggiudicataria uscente nei cui confronti è stato dichiarato risolto il contratto.

3. Alla Ditta verrà addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio in questione ad altro fornitore. Anche in caso di risoluzione contrattuale - su richiesta dell'AS.T. la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di assicurare la continuità del servizio ai livelli pattuiti e alle medesime condizioni, fino a che la stazione appaltante non abbia assegnato il servizio ad altro soggetto.

4. In caso di risoluzione, l'Esecutore è tenuto a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati

Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno	(Ragione sociale Fornitore)
---	-----------------------------

necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

ART. 12. RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'A.S.T. ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile e, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023

2. L'A.S.T. potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto qualora fosse accertato una delle cause di esclusione automatica indicate all'art.94 del Codice ovvero in caso di applicazione di una delle misure previste dalla normativa antimafia.

3. L'A.S.T. potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto, in tutto o in parte, nel corso della validità dello stesso, in caso di:

- stipula di una convenzione da parte di Consip S.p.A., con parametri migliorativi rispetto al presente contratto, salvo che l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 7 agosto 2012, n. 135;
- di conclusione, da parte della SUAM (**Stazione Unica Appaltante della Regione Marche**), di procedura contrattuale per i medesimi beni e servizi a condizioni più convenienti (ai sensi della DGR Marche n. 468/2016), o nel caso di prezzi superiori rispetto a quelli contenuti in eventuali convenzioni nazionali di Consip oppure rispetto a quelli di riferimento che saranno determinati dall'ANAC, nel caso in cui l'aggiudicatario non accetti l'adeguamento delle quotazioni economiche a quelle maggiormente convenienti.

ART. 13. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'AS.T. e agli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

2. L'Appaltatore s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'A.S.T. e portati a conoscenza dello stesso appaltatore, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti dell'Appaltatore.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'A.S.T. ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo del Fornitore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'ASUR stessa.

ART. 14. GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Fornitore ha depositato idonea garanzia dell'importo di euro (in lettere) in favore dell'A.S.T.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche da semplice restituzione del documento di garanzia), con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardo o altre inadempienze da parte del fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo l'A.S.T. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. L'appaltatore ha altresì provveduto ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale di appalto, a depositare una copia autenticata delle polizze assicurative a copertura dei seguenti rischi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
- Responsabilità Civile per prestatori d'Opera (RCO)

N. polizza	Compagnia di Assicurazione	Sede Legale	Massimale assicurato	Altre condizioni di polizza/note	Data stipula	Data scadenza

ART. 15. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1. Per l'esecuzione dell'appalto l'A.S.T. ha predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), contenente le misure da attuare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze tra AST e Fornitore, nell'ambito dei rischi correlati alle rispettive attività lavorative.

2. L'attuazione delle misure indicate nel DUVRI, allegato al presente contratto, determina costi quantificati in Euro

_____, ____ a carico dell'A.S.T. non soggetti a ribasso d'asta.

3. L'importo dei costi indicati nel DUVRI sarà corrisposto dall'A.S.T. con le seguenti modalità:

- a) per la fornitura dell'attrezzatura ed esecuzione dei lavori ed impianti: in unica soluzione, contestualmente al prezzo della fornitura e lavori;
- b) per l'assistenza tecnica: in misura frazionata, per ogni trimestre, contestualmente alla fatturazione del canone AT.

2. L'AST può indire riunioni di cooperazione e coordinamento, anche su richiesta dell'U.O.S.D. SPP, con la partecipazione dell'appaltatore e dei soggetti coinvolti nel singolo contratto al fine di concordare eventuali interventi di prevenzione e protezione da mettere in atto; di tali riunioni andrà redatto apposito verbale

Tutti gli incontri inerenti l'esecuzione e la gestione dello specifico contratto, se implicanti problematiche interferenziali, andranno a costituire attestazioni di avvenuta cooperazione e coordinamento; di tali incontri andrà tenuta traccia documentale che diverrà parte integrante del contratto. Gli incontri di cooperazione e coordinamento potranno essere documentati anche mediante l'utilizzo del modulo "Verbale di cooperazione e coordinamento".

Tenuto anche conto delle esigenze di dinamicità del DUVRI stesso, nel prosieguo del contratto, il Committente e l'appaltatore devono ritenersi impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto allo stesso documento. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dall'appaltatore, il DUVRI dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni di valutazione, di prevenzione/protezione ed eventualmente stimati nuovi costi per la sicurezza da interferenze sopraggiunte.

ART. 16. SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di parte del presente contratto

(in alternativa al paragrafo precedente)

2. Il Fornitore potrà eventualmente subappaltare a terzi, come dichiarato nell'offerta, l'esecuzione di parte del presente contratto, come di seguito specificato:

<i>Ragione sociale, indirizzo, partita IVA, PEC, operatori economici</i>	<i>Attività subappaltabili</i>	<i>%</i>

3. Il Fornitore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell'A.S.T., secondo la disciplina dell'art. 119 del Codice.

ART. 17. FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra questa Amministrazione e l'Esecutore, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, competente per territorio è in via esclusiva il Foro di Ascoli Piceno.

2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del presente Contratto, l'Esecutore è, comunque, tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

ART. 18. SPESE PER IL CONTRATTO

1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Contratto, compresi quelli relativi all'eventuale registrazione, sono a carico del Fornitore.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Prestatore.

ART. 19. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio:

- a) al D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- b) al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

ART. 20. DOMICILIO DELLE PARTI

Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno		<i>(Ragione sociale Fornitore)</i>
---	--	------------------------------------

1. Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente, fatte salve successive comunicazioni per iscritto, le parti eleggono domicilio come segue:

a) Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno - U.O.C. Acquisti e Logistica - via degli Iris – 63100 Ascoli Piceno - PEC: ast.ascolipiceno@emarche.it;

b) (Fornitore) _____ - via _____, n. ____ - _____ - PEC: _____.

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO	<i>(Ragione sociale Fornitore)</i>
<i>(qualifica, nome e firma)</i> Documento sottoscritto digitalmente	<i>(qualifica, nome e firma)</i> Documento sottoscritto digitalmente

Il sottoscritto _____, in qualità di _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

(Ragione sociale Fornitore)

(qualifica, nome e firma)

Documento sottoscritto digitalmente

Allegato:

- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)



ALLEGATO _____ ALLA
DETERMINA N. 687/AC
DEL 21 NOV. 2016

AREA ACQUISTI E LOGISTICA

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO BENI E SERVIZI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE

Sommario

ART. 1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'	1
ART. 2 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO	1,2
ART. 3 OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	2,3
ART. 4 VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA'	4
ART. 5 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITA'	4

ART. 1. OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente Patto d'Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (di seguito «ASUR») e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto.

2. Il Patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e/o dei contratti stipulati dall'ASUR a seguito di procedura di affidamento di beni e servizi.

3. L'accettazione espressa del Patto di integrità del titolare o legale rappresentante del concorrente, unitamente all'offerta o alla domanda di ammissione, ove prevista, costituisce condizione di ammissione alla procedura di affidamento ed avviene per tutte le procedure mediante richiamo espresso al patto medesimo e all'obbligo del rispetto dello stesso contenuto negli atti di gara posti a base delle procedure.

4. Per i consorzi ordinari e per i raggruppamenti temporanei, l'obbligo riguarda tutti gli operatori economici consorziati o partecipanti al raggruppamento.

5. Per le procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria ovvero per le procedure per le quali è prevista la stipulazione di un contratto con scrittura privata semplice, in forma pubblica amministrativa o con atto notarile informatico, il patto di integrità dovrà essere anche espressamente sottoscritto dall'aggiudicatario.

ART. 2. OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. Con l'accettazione del presente patto di integrità, l'operatore economico:

a) dichiara di non avere illegittimamente influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'ASUR e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;

b) dichiara di impegnarsi altresì a non corrispondere né a promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

c) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;

d) s'impegna a segnalare eventuali situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, dichiarando che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, formulando autonomamente l'offerta e fornendo giustificazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

e) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, e che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi nell'ambito della stessa, finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;

f) s'impegna a dichiarare, in fase di formulazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n.165/2001, l'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti di ex dipendenti dell'ASUR che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con riferimento alla procedura di affidamento in atto;

g) s'impegna, altresì, a non stipulare tali rapporti di lavoro, di cui al punto precedente, nel periodo di durata dell'eventuale contratto stipulato a conclusione della procedura di affidamento in atto, per il periodo di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti ex dipendenti;

h) s'impegna a comunicare eventuali rapporti di lavoro o di collaborazione, anche a titolo gratuito, ovvero relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugio o situazioni di convivenza e frequentazione abituale, gravi inimicizie ovvero rapporti di credito o debito tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'operatore economico con i seguenti soggetti : progettista/i, responsabile unico del procedimento, dirigente titolare del budget, Presidente del seggio di gara o membri della Commissione di aggiudicazione, incaricati della verifica di conformità, direttore/i dell'esecuzione e assistenti dell'esecuzione;

i) s'impegna a segnalare all'ASUR, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di espletamento della procedura di affidamento o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'ASUR stessa;

j) s'impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento adottato da ASUR di cui dà atto di aver preso visione e piena conoscenza sul sito internet dell'Ente - sezione -"Amministrazione Trasparente"-sottosezione "Atti Generali" , "Codice disciplinare e di condotta";

k) s'impegna, in caso di aggiudicazione, a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del d.lgs. n. 50/2016;

l) s'impegna a comunicare, in qualunque momento della procedura, qualsiasi variazione relativa alle dichiarazioni rese mediante Documento di Gara Unico Europeo o altra documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento;

m) s'impegna, altresì, a riferire all'ASUR fenomeni di corruzione e, comunque, il compimento di atti che possano influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto commessi dai subappaltatori o subcontraenti e/o da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione, compresi gli operatori economici che eseguono le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo che non costituiscono subappalto ai sensi dell'art.105, comma 2, del D.lgs. 50/2016, e di cui lo stesso venga a conoscenza;

n) s'impegna a rendere noti, su richiesta del committente, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione definitiva, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario che, a sua volta, avrà l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, impegnandosi ad inserire nei relativi sub-contratti le clausole del Patto di integrità.

ART. 3. OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

1. L'ASUR si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale, a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 concernente: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici."

2. In particolare, l'ASUR si impegna:

- a richiamare i propri dipendenti e collaboratori, a qualunque titolo, all'obbligo di non offrire, non accettare e non richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento dell'appalto e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del contratto;
- a diffondere ampiamente l'esatta conoscenza del Patto d'integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell'espletamento delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei relativi contratti, perché siano consapevoli degli obblighi che ne derivano, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto;
- a prevedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 50/2016, misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, compresa:

a) l'acquisizione di idonea dichiarazione resa dai commissari interni o esterni della Commissione di aggiudicazione attestante l'assenza di cause di conflitto di interessi, di incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 del D.lgs. 50/2016;

- b) l'acquisizione di una dichiarazione resa dai dirigenti, funzionari, dipendenti che partecipano alla procedura di affidamento di beni e servizi in cui si attesta l'assenza di cause di conflitto di interessi, di incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente nei confronti dei concorrenti o dell'aggiudicatario definitivo;
- c) a menzionare nei verbali di gara le specifiche cautele adottate per la custodia delle offerte.

ART. 4. VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA'

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica, in cui deve essere garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) la revoca dell'aggiudicazione;
- c) la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e l'escussione della cauzione definitiva;
- d) responsabilità per danno arrecato all'ASUR, a causa del mancato rispetto del Patto di integrità, nella misura del 3% (tre per cento) dell'importo del contratto, IVA esclusa, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- e) esclusione dalle procedure di affidamento di appalti indette dall'ASUR per una durata fino a 3 anni, a decorrere dalla data del provvedimento sanzionatorio.

3. L'ASUR può non avvalersi della risoluzione del contratto, qualora la ritenga pregiudizievole degli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010.

4. In ogni caso, la risoluzione del contratto sarà attivata dall'ASUR a seguito di preventiva necessaria intesa con l'ANAC, per la valutazione, in alternativa all'applicazione della clausola risolutiva, della sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014.

L'Asur terrà conto della violazione degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici delle procedure di affidamento previste dall'art. 80, punto 5, lett.c) "*gravi illeciti professionali*" del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5. EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITA'

1. Il Patto di integrità e le sanzioni applicabili sono in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito della procedura di affidamento.

Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei Dati Personali

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

L'AZIENDA:

con Sede:

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno di seguito AST

Via degli Iris, senza numero civico 63100 Ascoli Piceno

0736/3581

ast.ascolipiceno@emarche.it /

- **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** - e

LA SOCIETA':

con sede:

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

- **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO** -

L' **Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno di seguito AST_AP**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di _____, effettuato dalla ditta _____ (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- L'AST, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del

trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltretutto sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST_AP;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST_AP, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST_AP. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST_AP dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST_AP, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dall'AST_AP, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST_AP periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST_AP le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST_AP ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente l'AST_AP, in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST_AP;
- Fornire all'AST_AP, su semplice richiesta e secondo le modalità dalla stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST_AP autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST_AP, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST_AP prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona, li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

[Firma digitale del rappresentante del Titolare dei dati personali]

[Firma digitale del rappresentante della società Responsabile dei dati personali]